



LEGA PRO

COMUNICATO N. 67/DIV – 17 FEBBRAIO 2026

67/352

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 14, 15 E 16 FEBBRAIO 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 14, 15 e 16 Febbraio 2026

8^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

ALBINOLEFFE	ARZIGNANO VALCHIAMPO	2-0
CITTADELLA	RENATE	2-1
DOLOMITI BELLUNESI	PRO VERCELLI	1-2
L.R. VICENZA	ALCIONE MILANO	0-1
LECCO	VIRTUS VERONA	2-2
LUMEZZANE	GIANA ERMINIO	1-0
OSPITALETTO FRANCIACORTA	INTER U23	2-2
PERGOLETTESE	UNION BRESCIA	2-1
TRENTO	PRO PATRIA	2-0
TRIESTINA	NOVARA	0-1

GIRONE B

BRA	ASCOLI	1-3
GUIDONIA MONTECELIO	FORLÌ	2-2
LIVORNO	PIANESE	1-2
PERUGIA	CARPI	1-1
PINETO	TERNANA	0-3
PONTEDERA	GUBBIO	1-1
RAVENNA	JUVENTUS NEXT GEN	2-0
SAMBENEDETTESE	TORRES	1-2
VIS PESARO	CAMPOBASSO	1-2
RIPOSA: AREZZO		

GIRONE C

AZ PICERNO	CROTONE	3-1
BENEVENTO	LATINA	1-1
CASARANO	CASERTANA	3-2
CAVESE	SALERNITANA	1-1
COSENZA	AUDACE CERIGNOLA	3-0
FOGGIA	ATALANTA U23	0-1
MONOPOLI	SORRENTO	1-0
POTENZA	TEAM ALTAMURA	3-0

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 14, 15 E 16 FEBBRAIO 2026



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA, POTENZA, RAVENNA, SAMBENEDETTESE, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TRENTO, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

CASARANO per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 669 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 2° e al 47° minuto del secondo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuto in entrambe le circostanze per dieci volte;

2. all'11° minuto del primo tempo, un coro minaccioso e incitante alla violenza, ripetuto per tre volte.

Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 1), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.000,00

RAVENNA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre bottigliette semipiene e dodici bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 900,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 15° minuto della gara, un petardo nel

recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00

CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, durante la gara, lanciato nel recinto di gioco, venti fumogeni, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

PINETO per avere un suo tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti, in quanto non si presentava con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2 C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (recidiva, r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

VIRTUS VERONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell'aver danneggiato la copertura in plexiglass della panchina da loro occupata.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 25 e 26 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 316 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 65° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in entrambe le circostanze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **16 APRILE 2026**

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrisuolosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta

in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. (sanzione che tiene conto della qualifica di dirigente addetto all'Arbitro ricoperta dal SIG. MENGA MICHELE e dell'essere stata la condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **3 MARZO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA**

CACACE DAVIDE

(SORRENTO)

per avere, al termine della gara, mentre l'Arbitro si trovava ancora sul terreno di gioco, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, gli si avvicinava proferendo parole irrispettose e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 500,00

FAGGIANO DANIELE

(SALERNITANA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, recatosi nell'area spogliatoi, colpiva con un calcio uno dei pannelli fotografici presenti nel corridoio antistante gli spogliatoi danneggiandolo.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COPPITELLI FEDERICO

(CASERTANA)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava veementemente nei confronti del IV Ufficiale proferendo parole irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l'operato.

Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE

(SALERNITANA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva dall'area tecnica ed entrava nell'area di revisione protestando con parole e gesti nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate, ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FOSCHI LUCIANO

(RENATE)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, durante una sostituzione di un calciatore, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto protestava platealmente nei suoi confronti urlando e gesticolando verso di lui.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLO FABIO

(L.R. VICENZA)

AMMENDA € 1.000,00

FLORO FLORES ANTONIO

(BENEVENTO)

per avere, al termine della gara, mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto gli si avvicinava a una distanza di circa venti centimetri, proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

NUTI FRANCESCO

(COSENZA)

VALENTE FEDERICO

(LECCO)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CICIRIELLO GIUSEPPE

(LATINA)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto usciva dall'area tecnica di circa dieci metri e, con il pallone non in gioco, si avvicinava alla linea perimetrale del campo per provocarlo con toni minacciosi.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MACCALI MICHAEL

(GIANA ERMINIO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante i precedenti richiami, si alzava dalla panchina aggiuntiva e proferiva una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art 36, comma 1, lett. a), C.G.S. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANFRIN FILIPPO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

VISCARDI ANGELO (CASERTANA)
per avere, al 16° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

MARRONE LUCA (LECCO)
per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

BANI CRISTIANO (RAVENNA)
per avere, al 17° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

FALASCA MATTEO (TEAM ALTAMURA)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RICCARDI DAVIDE (PERUGIA)
ANACOURA JOYCE FRANCESCO (RAVENNA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LAKTI ERALD	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
SALINES EMMANUELE	(CAMPOBASSO)
MERCADANTE MARIO	(CASARANO)
D'ALESSIO FRANCESCO	(CITTADELLA)
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN	(MONOPOLI)
AIDOO MIKE	(PERGOLETTESE)
OKAKA CHUKA STEFANO	(RAVENNA)
PATANE' NICOLA	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

MENARINI FRANCESCO	(FORLÌ)
SAPORETTI LORENZO	(FORLÌ)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RENAULT GUILLAUME PHILI	(ALCIONE MILANO)
DAMIANI MATTIA	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
D'UFFIZI SIMONE	(ASCOLI)
BERTO GABRIELE	(ATALANTA U23)
MISITANO GIULIO	(ATALANTA U23)
MAITA MATTIA	(BENEVENTO)
GHEZZI ANDREA	(CITTADELLA)
SANDRI MATTIA	(CROTONE)
CLEMENZA LUCA	(DOLOMITI BELLUNESI)
PRESTIA GIUSEPPE	(INTER U23)
CAPPELLETTI DANIEL	(L.R. VICENZA)
ROLANDO EUGIO MATTIA	(LUMEZZANE)
GRECO JEAN FREDDI PAS	(MONOPOLI)
GORELLI MATTEO	(PIANESE)
LOMBARDI LUCA	(PINETO)
SCHIRONE LUCA	(PINETO)
CAPONI ANDREA	(PONTEDERA)
CERRETTI CRISTIAN	(PONTEDERA)
ERRADI BILAL	(POTENZA)
PEROTTI CLEMENTE	(PRO VERCELLI)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

CALABRESE BERNARDO	(LATINA)
--------------------	----------

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SANTORO SALVATORE	(GUIDONIA MONTECELIO)
MEGELAITIS LINAS	(PERUGIA)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FIGOLI MATTEO	(CARPI)
CIOTTI PIETRO	(COSENZA)

MUSSO ANTONINO
MASTRANTONIO DAVIDE
MARCHESI FEDERICO
LADINETTI RICCARDO
ERCOLANI LUCA
VITALI PABLO
IOTTI ILARIO
ZINI ALESSIO
GIORICO DANIELE

(CROTONE)
(LATINA)
(LIVORNO)
(PERUGIA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SAMBENEDETTESE)
(TORRES)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PAOLUCCI LORENZO
BELLODI GABRIELE
PUGLIESE SAMUEL
SCOGNAMILLO STEFANO
LANCINI EDOARDO
REDOLFI ALEX
VITALE VINCENZO
MAWETE CHRIST JESUS
DI MUNNO ALESSANDRO
MAFFEI MATTIA
TOFFANIN FRANCESCO

(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CITTADELLA)
(GIANA ERMINIO)
(LIVORNO)
(PRO PATRIA)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

LIGI ALESSANDRO
LAMESTA DAVIDE
FELLA GIUSEPPE
ANASTASIA EMANUELE
FALCINELLI DIEGO
CONTILIANO NICOLO
MINELLI ALESSANDRO
ELIA MIRKO
LAVELLI MATTEO
GIL PUCHE JAVIER
LIBERA HERGHELIU DENIS
ANDREA
LONGO SALVATORE
RONCO DIEGO
MOROSINI LEONARDO
COCCOLO LUCA
TENKORANG JOSHUA
ESPOSITO GIANLUCA
EUSEPI UMBERTO
TONETTO MATTIA

(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CAVESE)
(CITTADELLA)
(CITTADELLA)
(COSENZA)
(FOGGIA)
(FORLI')
(INTER U23)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)

(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(RENATE)
(SAMBENEDETTESE)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORTINOVIS ALESSANDRO
PLAIA MATTEO GIUSEPPE
BACHINI MATTEO
SANTARCANGELO ANDREA
GARRITANO LUCA

(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(CASARANO)
(CASARANO)
(COSENZA)

PITTINO TOMMASO	(DOLOMITI BELLUNESI)
PETERMANN DAVIDE	(FOGGIA)
MURRU NICOLA	(GUBBIO)
VARONE IVAN	(GUBBIO)
KACZMARSKI IWO KRZYSZTOF	(INTER U23)
DUTU EDUARD	(LATINA)
TOMASELLI GIACOMO	(LATINA)
CAPOFERRI MATTIA	(PERGOLETTESE)
BORSOI MATTEO	(PINETO)
SAPOLA MOTIEJUS	(PONTEDERA)
SCHIAVONE ANDREA	(PRO PATRIA)
KARLSSON OTTAR MAGNUS	(RENATE)
VESENTINI FILIPPO	(RENATE)
BERRA FILIPPO	(SALERINITANA)
DONNARUMMA ANTONIO	(SALERINITANA)
PICCOLI MARCO	(SAMBENEDETTESE)
DOUMBIA CHEC BEBEL	(TEAM ALTAMURA)
D'ALTERIO FRANCESCO PIO	(TERNANA)
LUCIANI PIERLUCA	(TORRES)
VOCA IDRIZ	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIACCA GIACOMO MICHELE	(ALBINOLEFFE)
AGAZZI FEDERICO	(ALCIONE MILANO)
SALL ABDOULAYE	(CARPI)
VERSIENTI LEANDRO	(CASARANO)
KONTEK IVAN	(CASERTANA)
BERETTA GIACOMO	(COSENZA)
DUCA EDOARDO	(LECCO)
GHEZZI SAMUELE	(LIVORNO)
RUTIGLIANO CARLO MATTIA	(PRO VERCELLI)
SATRIANO ANTONIO	(PRO VERCELLI)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(RAVENNA)
CAPEZZI LEONARDO	(SORRENTO)
KERRIGAN LIAM	(TERNANA)
D'AMORE FRANCESCO	(TRIESTINA)
MULLIN JAMAAL WILHEM JOEL	(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 17 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani